

SENT. n. 819/18  
depositata iP

26 SET. 2018

RG. n. 614/17

Cron. n. 3481/18



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Sezione controversie del lavoro

composta dai Signori Magistrati:

Dott. Claudio Bisi

Presidente

Dott. Carlo Coco

Consigliere rel.

Dott. Susanna Mantovani

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa di appello iscritta al n. 614 / 2017 R.g.l.,  
avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 153 / 4.4 - 5.6.2017,  
avente ad oggetto: Pubblico impiego – sanzione disciplinare conservativa,  
posta in decisione all'udienza collegiale del 18.9.2018,

***promossa da:***

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del  
Ministro p.t.,

rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA DELLO STATO e presso la  
medesima domiciliato in VIA GUIDO RENI N. 4 - 40125 BOLOGNA

- appellante / appellato incidentale

***contro:***

██████████  
rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Antonio  
Cesarano in Modena

- appellato / appellante incidentale

udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Carlo Coco,  
udita la lettura delle conclusioni assunte dai procuratori delle parti, come in  
atti trascritte,

esaminati gli atti e i documenti di causa,

#### **Rilevato in fatto e ritenuto in diritto**

Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento di motivo, pregiudiziale ed assorbente, del ricorso proposto [REDACTED], ha dichiarato la nullità del provvedimento in data 12.8.2013, rettificato in data 13.8.2013, d'irrogazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'insegnamento per giorni tre, in quanto emesso dal Dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo statale [REDACTED] Castelfranco Emilia (Mo), di appartenenza della docente, anziché dall'ufficio dell'Amministrazione competente per i procedimenti disciplinari, compensate le spese processuali.

Col proposto appello il MIUR si limita a reiterare la prospettazione già offerta in primo grado secondo cui, in sintesi, l'art. 55-bis del D.lgs. n. 165 / 2001 (nel testo pro tempore vigente) riconosciuto come disciplinante la competenza sanzionatoria anche per il personale della scuola, laddove prevede la competenza in materia disciplinare del dirigente scolastico per le infrazioni per le quali è prevista l'applicazione di una sanzione inferiore alla sospensione dal servizio per più di dieci giorni, avrebbe inciso, in concreto sdoppiando in relazione al massimo edittale, il catalogo delle sanzioni previste per il personale docente dal pervigente art. 492 del D.lgs. n. 297 / 1994 che, quale sanzione superiore alla censura, prevede, unitariamente ed indistintamente, *“la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese”*.

L'esatto e completo inquadramento normativo, già operato dal primo Giudice e reiterato in atto d'appello, conferma la validità dell'interpretazione contenuta nella sentenza, secondo cui *“per il personale docente, a differenza di quanto disposto per il personale ATA, non è prevista la sanzione della sospensione sino a dieci giorni. L'art. 492 d.lgs. 297/94 prevede la sanzione interdittiva minima della “sospensione dall'insegnamento fino a un mese, previsione che radica la competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione scolastica individuato ai sensi del comma 4 dell'art. 55 bis citato con applicazione delle norme procedurali ivi previste e termini pari al doppio di quelli stabiliti dal comma 2. Il dirigente scolastico, al fine della valutazione della propria competenza, deve pertanto limitarsi a inquadrare la fattispecie in relazione alla sanzione edittale astrattamente irrogabile sulla base della disciplina sanzionatoria normativamente prevista. Non è conseguentemente condivisibile l'assunto del convenuto, ove afferma che la competenza debba essere determinata sulla base di una valutazione ex ante, rimessa al responsabile*

della struttura, della gravità della violazione contestata e della sanzione in concreto erogabile tra il minimo e il massimo previsti. Tale interpretazione, oltre che contrastare con il chiaro disposto normativo, introduce peraltro una valutazione soggettiva estranea al dettato normativo nella fase di individuazione dell'organo disciplinare competente e propria della fase di applicazione in concreto della sanzione all'esito del procedimento disciplinare. La norma è dunque chiara nell'individuare la competenza non in ragione della sanzione in concreto irrogata, ma sulla base della sanzione edittale prevista dalla legge o dalla fonte collettiva. Ora, poiché l'art. 492 del d. lgs. 297/1994 prevede, per il personale direttivo e docente della scuola, quale sanzione sospensiva minima edittale, la sospensione dall'insegnamento fino a un mese, è evidente che il dirigente scolastico è competente all'irrogazione diretta soltanto delle sanzioni disciplinari della censura e dell'avvertimento scritto; per le infrazioni punibili con sanzione più grave, tra cui quella della sospensione con un massimo edittale "fino a un mese", il dirigente deve trasmettere la notizia del fatto all'ufficio per i procedimenti disciplinari, istituito presso l'ufficio scolastico regionale".

La condivisione da parte di questa Corte dell'ermeneutica esaustivamente espressa dal primo Giudice (v. Cass. S.U. sent. n. 642 / 2015), nonché il rilievo dell'irretroattività delle modifiche apportate all'art. 55-bis cit. dal D.lgs. n. 75 / 2017, comporta il rigetto dell'appello principale proposto dal MIUR.

**P. Q. M.**

La Corte, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo, respinge l'appello principale proposto dal MIUR [redacted] integralmente confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza; compensa fra le parti le spese del presente grado del giudizio.

Così deciso in Bologna il 18.9.2018

Il Consigliere est.


Dott. Carlo Coco



IL CANCELLIERE  
Solfertini Stefano



Il Presidente  
Dott. Claudio Bisi



Depositato in Cancelleria

26 SET. 2018

.....

IL CANCELLIERE  
Solfertini Stefano



[ minuta depositata il 19.9.2018 ]